



# COMUNE DI ARRE

Provincia di Padova

-----  
ORIGINALE

## AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	81	DEL	11/12/2015
-------------------	----	-----	------------

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2020. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE BANDO DI GARA, SCHEMI ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DI REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.**

Reg. Pubbl. N

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. n. 267/2000)

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determina è affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009, per 15 giorni consecutivi

dal

al

Li 11/12/2015



L'Incaricato alla Pubblicazione

## IL RESPONSABILE AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA

DATO ATTO che il contratto di Tesoreria comunale con l'Istituto Banca MPS, è in scadenza il prossimo 31.12.2015;

RICHIAMATO il provvedimento di Consiglio comunale n. 23 del 26.11.2015, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria suddetto, per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020, demandando al Responsabile dell'Area 2 Economico-Finanziaria l'espletamento della procedura necessaria al buon esito di quanto definito;

VISTI gli artt. 208, 209 e 210 del citato D.Lgs. n. 267/2000 che, in ordine al servizio di tesoreria, testualmente recitano:

**“Art. 208 - Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria**

(Art. 50, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

**1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:**

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

b) (lettera così modificata dall'art. 1 del D.L. 27.12.2000, n. 392) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;

c) altri soggetti abilitati per legge.”

**“Art. 209 - Oggetto del servizio di tesoreria**

(Art. 51, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.”

**“Art. 210 - Affidamento del servizio di tesoreria**

(Art. 52, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.”

**Visto** l'art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

**“Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento.**

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.”;

**Visto** l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

*“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.*

*1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

*a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*

*b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*

*c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*

*2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;*

**Ritenuto** che, stante la peculiarità del servizio, sia necessario procedere alla valutazione delle offerte con il “criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”, come disciplinato dall'art. 83 del codice dei contratti che richiede di stabilire con il bando di gara:

- i criteri di valutazione dell'offerta (comma 1);
- la precisazione della ponderazione (commi 2 e 3);

**Visto** che, anche in relazione al disposto del comma 4, secondo periodo, del medesimo art. 83, questa amministrazione: è in grado di stabilire, tramite la propria organizzazione, i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni da indicare nel bando di gara;

#### **VISTI:**

- la L. 241/1990 e s.m. e i.
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i.
- la L. 190/2012 e s. m. e i.
- il D. Lgs. 33/2013 e s.m. e i.

#### **DETERMINA**

- 1) In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del codice dei contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:

<b>OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Conferimento del servizio di tesoreria del Comune di Arre
<b>FINE DA PERSEGUIRE</b>	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Gestione del servizio di tesoreria nei limiti e con le modalità prescritte dalla parte II - Titolo V - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
<b>FORMA DEL CONTRATTO</b>	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Scrittura privata
<b>CLAUSOLE ESSENZIALI</b>	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	La materia è disciplinata dalla parte II - Titolo V - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
<b>CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI</b>	Codice dei contratti Articolo 54	La selezione degli operatori economici viene fatta con la procedura aperta in applicazione dell'art. 55 del codice dei contratti.
<b>CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE</b>	Codice dei contratti Articolo 81	La selezione dell'offerta migliore viene fatta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell'art. 83 del codice dei contratti.

- 2) Di dare atto che il presente affidamento si configura come concessione di un servizio finanziario/bancario.
- 3) Di dare atto che la nomina della commissione di gara verrà effettuata successivamente con separato atto da parte del responsabile di servizio.
- 4) Di avvalersi della facoltà di non dar corso alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione (Art. 122, comma 2 del codice dei contratti).
- 5) Di provvedere:
  - alla richiesta del codice identificativo gara (CIG);
  - con successivo e separato provvedimento all'impegno di spesa per il valore della concessione, una volta nota l'entità di tale spesa a seguito aggiudicazione alla ditta migliore offerente.
- 6) Di approvare l'allegato bando di gara (allegato A), lo schema di istanza di ammissione alla gara e dichiarazione Unica (allegato A1) e lo schema per la redazione dell'offerta economica (allegato A2).



# COMUNE DI ARRE

Provincia di Padova

**DETERMINA n. 81 DEL 11/12/2015**

**AREA/ SETTORE AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2020. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE BANDO DI GARA, SCHEMI ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DI REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Arre, lì 11/12/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Francesco Casagrande